

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER LA MATERIA: "INSEDIAMENTO DEL NUOVO POLO LOGISTICO A RONCADE".

## REGOLAMENTO

### Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 38 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 dello Statuto comunale, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione consiliare speciale consultiva di approfondimento denominata "Commissione speciale consultiva per la materia: insediamento del nuovo polo di logistica a Roncade".

2. La Commissione Consiliare è istituita con finalità interne di supporto delle attività proprie del Consiglio comunale ed in tale funzione può esprimere pareri così come formulare proposte al Consiglio medesimo.

### Art. 2 – Composizione

1. La Commissione deve vedere rappresentato ciascun Gruppo consiliare ed è composta da cinque componenti, designati tra i Consiglieri del Consiglio comunale su designazione dei Capigruppo consiliari.

2. Non possono fare parte delle Commissioni consiliari: il Sindaco e gli Assessori.

3. La perdita della carica di Consigliere comporta la decadenza dal ruolo di componente della Commissione.

### Art. 3 – Costituzione e Insediamento

1. La Commissione speciale ha la natura consultiva in relazione all'esame della materia relativa all'insediamento del nuovo polo logistico a Roncade con riferimento alle tematiche:

a) viabilità e mobilità sostenibile;

b) ambiente;

c) occupazione e tutele sociali.

2. La Commissione ha durata fino al termine del mandato dell'Amministrazione attualmente in carica, salvo lo scioglimento anticipato, su richiesta dei suoi componenti, nel caso in cui cessi la funzionalità della stessa in relazione alle sue finalità.

3. Tra i suoi cinque componenti alla prima seduta di convocazione, che viene convocata dal Sindaco, viene dai Commissari stessi designato un Presidente ed un Vice Presidente.

4. Qualora il Presidente della Commissione sia espressione della maggioranza, il Vice Presidente deve essere individuato tra i Consiglieri di minoranza e viceversa.

### Art. 4 – Funzionamento

1. Le sedute della Commissione si tengono, di norma, presso la sede municipale. E' fatta salva la possibilità di svolgimento delle sedute in modalità di videoconferenza qualora lo richiedano particolari situazioni di necessità, ed in particolare situazioni di emergenza sanitaria.

2. Le sedute sono di norma convocate dal Presidente assicurando a ciascun Componente un margine di almeno 72 ore.
3. Le sedute della Commissione non sono di norma pubbliche.
4. In ogni caso, i dati e le informazioni trattate sono tutte e sempre soggette ai vincoli generali di riservatezza cui sono tenuti i Consiglieri comunali e, nei casi previsti dalla legge, al vincolo del segreto d'ufficio.

#### Art. 5 – Validità delle sedute

1. La seduta della Commissione è valida quando sono presenti almeno tre componenti della stessa. E' ammessa la delega ad altro Consigliere comunale da parte di ciascun componente la Commissione in caso di impossibilità a partecipare alla seduta, da presentare entro l'inizio della seduta medesima.
2. Le decisioni adottate dalla commissione sono valide quando approvate dalla maggioranza assoluta dei voti rappresentati dai Commissari.
3. Nel caso di parità di voti, la decisione si intende non approvata. Gli astenuti si calcolano ai fini dei presenti, ma non si calcolano quali votanti.

#### Art. 6 – Partecipazione alle sedute

1. Alle riunioni della commissione possono partecipare, con diritto di parola ma senza diritto di voto: il Sindaco, gli Assessori, nonché i Consiglieri non componenti.
2. Per questioni di particolare complessità tecnica la Commissione può richiedere pareri esterni ovvero la presenza di esperti, con diritto di parola.

#### Art. 7 – Atti della Commissione

1. Gli atti di ogni seduta devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Commissario verbalizzante e vengono conservati presso la Segreteria Generale comunale unitamente a tutto il materiale prodotto ovvero utilizzato dalla Commissione stessa.

#### Art. 8 – Pareri e Proposte finali

1. I pareri e le proposte conclusive dei lavori della Commissione devono essere resi al Consiglio comunale nei termini e modalità stabiliti in sede di costituzione.
2. Le proposte conclusive che contengano indicazioni o soluzioni operative comportanti spese a carico del Comune debbono essere corredate da stime attendibili dei costi e da corrispondenti fonti certe di finanziamento pubblico, pena la nullità della proposta stessa.

#### Art. 9 – Indennità

1. Ai componenti della Commissione consiliare non spetta alcun gettone di presenza né alcuna indennità di funzione.